

nel bilancio del Ministero dell'interno che ne stabilirà le norme di erogazione.

Art. 30.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dagli stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso per la R. guardia per la P. S. e per il corpo degli agenti di investigazione le somme necessarie per il pagamento delle indennità di licenziamento previste nel presente decreto, nonché quelle necessarie per la migliore sistemazione e l'aumento delle stazioni dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 31.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nei bilanci dei Ministeri dell'interno e della guerra le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 32.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 33.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle del personale centrale del Ministero dell'istruzione pubblica, annesse alla legge 16 luglio 1914, n. 679 (tabella N), al D. L. L. 20 aprile 1919, n. 557, ed al R. D. 16 maggio 1920, n. 641; alle tabelle dell'Ispettorato centrale per l'istruzione primaria e popolare, annesse alla legge 4 giugno 1911, n. 487, ed al D. L. L. 27 aprile 1919, n. 771; alle tabelle dell'Ispettorato delle scuole medie e normali, annesse alla legge 27 giugno 1912, n. 677; alle tabelle dell'Amministrazione provinciale scolastica, annesse alla legge 4 giugno 1911, n. 487, ed alla legge 7 aprile 1921, n. 390, con le modificazioni ad esse apportate fino ad oggi, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il ministro ha facoltà di disporre trasferimenti e promozioni di funzionari dell'Amministrazione centrale all'Amministrazione regionale e viceversa, udito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La riduzione, grado per grado, del personale oggi in servizio al numero stabilito, per ciascun grado, dalle tabelle annesse al presente decreto, dovrà essere compiuta entro il 30 giugno prossimo venturo.

Se entro questa data sia nominato direttore generale un professore ordinario di R. Università, questi conserverà il diritto di rientrare, a sua domanda, nel ruolo di origine per riprendere l'insegnamento della disciplina che insegnava o, in mancanza, di altra disciplina intimamente connessa a termini dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1922, n. 1147, in quella Facoltà ove la relativa cattedra sia vacante, e ciò prescindendo dal consenso della Facoltà stessa e dal parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Entro la stessa data, con decreti ministeriali, saranno istituiti i singoli provveditorati agli studi regionali, fondendosi e trasformandosi in essi gli uffici scolastici provinciali oggi esistenti.

Dal giorno di istituzione del provveditorato agli studi regionale si intenderanno soppressi i Consigli scolastici provinciali, le Deputazioni scolastiche provinciali, le Giunte provinciali per le scuole medie, le Delegazioni governative ed ogni altro Collegio o Commissione che con carattere permanente o transitorio sia costituita presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell'ambito del provveditorato agli studi regionale.

Art. 4.

I posti di provveditore agli studi che restino vacanti nella prima applicazione del nuovo ruolo potranno essere coperti, oltrechè nel modo indicato dall'art. 2 del presente decreto, anche con nomina a scelta del ministro della pubblica istruzione sia fra ispettori per le scuole medie, sia fra capi di Istituto, sia fra persone estranee all'amministrazione, che per dottrina e per autorità morale siano reputate più idonee a tale ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

1 ^a Categoria.		Tabella A
Direttori generali nel Ministero		4
Capi divisioni nel Ministero		13
Ispettori generali amministrativi		8
Provveditori agli studi		19

Segue: Tabella A.

Capi sezione nel Ministero	30	
Segretari capi nei provveditorati	12	42
Primi segretari nel Ministero	34	
Primi segretari nei provveditorati	16	50
Segretari nel Ministero	31	
Segretari nei provveditorati	19	50

II Categoria.

Direttore capo divisione nel Ministero	1	
Capi sezione nel Ministero	7	
Capi ragionieri nei Provveditorati	12	19
Primi ragionieri nel Ministero	10	
Primi ragionieri nei Provveditorati	16	26
Ragionieri nel Ministero	20	
Ragionieri nei Provveditorati	20	40

III Categoria.

Archivisti nel Ministero	80	
Archivisti nei provveditorati	80	160
Applicati nel Ministero	130	
Applicati nei provveditorati	120	250

**IV categoria
(personale di servizio).**

Uscieri capi o commessi nel Ministero.	26	
Uscieri capi nei Provveditorati.	20	46
Uscieri nel Ministero.	80	
Uscieri nei Provveditorati	50	130

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella B.

Ispettori centrali per l'istruzione media e normale	3	
Ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare	3	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella C.

Primi ispettori scolastici	110	
Ispettori scolastici	150	260

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella D.

Direttori didattici	2000	
-------------------------------	------	--

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Caltagirone	Caltagirone	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Albizzate	Milano	1	Giovedì dalle ore 10 alle 14
Campi Salentina	Lecce	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 Domenica dalle ore 9 alle 12
Gagliano del Capo	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Baranello	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13
Barbianello	Voghera	1	Giovedì dalle ore 12 alle 16
Trentola	Santa Maria Capua Vetere	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 14
Piedimonte d'Alife	Santa Maria Capua Vetere	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 14
Binasco	Milano	1	La 1ª domenica di ogni mese dalle ore 9 alle 12
Montalbano Jonico	Matera	1	Martedì e mercoledì dalle ore 8 alle 13
Santo Stefano al Mare	San Remo	1	Domenica dalle ore 8 alle 11 Martedì dalle ore 15 alle 18 Mercoledì dalle ore 7 alle 10 Giovedì dalle ore 15 alle 18 Venerdì dalle ore 7 alle 10 Sabato dalle ore 15 alle 18
Follo	Sarzana	1	Il giorno 1° ed il 15 di ogni mese dalle ore 9 alle 12